



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 13/11/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 21 ottobre 2014, n. 322

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante tematica al PRG di adeguamento alle sentenze TAR ex art. 16 l.r. 56/1980 Del. CC n. 9 del 13/05/2011. Autorità Procedente: Comune di Sannicandro di Bari.

L'anno 2014 addì 21 del mese di Ottobre in Modugno (Bari), nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal funzionario del Ufficio programmazione politiche energetiche VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

### **Premessa**

Con nota prot. n. 9546 del 4/9/2013, acquisita al prot. n. AOO\_089/8741 del 18/9/2013, il Comune di Sannicandro di Bari faceva istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante tematica al PRG di adeguamento alle sentenze TAR ex art. 16 l.r. 56/1980 Del. CC n. 9 del 13/05/2011, e trasmetteva la seguente documentazione:

- Relazione generale
- Norme tecniche di attuazione;
- Regolamento edilizio
- Tavv. 1-2-3;
- il rapporto ambientale preliminare per la assoggettabilità a VAS.

Con nota prot. n. AOO\_089/10070 del 28/10/2013 il Servizio Ecologia - l'Ufficio VAS, chiedeva integrazioni alla documentazione trasmessa;

Con nota prot. pec del 18/11/2013, acquisita al prot. n. AOO\_089/12002 del 19/12/2013, il Comune di Sannicandro di Bari riscontrando quanto richiesto inviando la determinazione del Responsabile Sezione Assetto del Territorio n. 672 del 11/11/2013 quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante ai sensi dell'art. 8 della l.r. 44/2012 e smi.

Con nota prot. n. AOO\_089/312 del 10/1/2014 il Servizio Ecologia - l'Ufficio VAS, in qualità di autorità competente, verificata la completezza della documentazione, provvedeva ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (d'ora in poi SCMA, elencati di seguito) ai sensi dell'art. 6 della L.R. 44/12, e comunicava agli stessi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta. I SCMA consultati sono stati:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province, Barletta-Andria-Trani e Foggia
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
- Azienda Sanitaria Locale Bari
- Provincia di Bari, Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile e Ambiente, Servizio Edilizia Pubblica e territorio,
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)
- Autorità di Bacino della Puglia
- AQP
- Autorità idrica Pugliese
- Ufficio Struttura tecnica provinciale (genio civile) di Bari

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, nonché si invitava l'Autorità Procedente a trasmettere una relazione tecnica di dettaglio sul sistema vegetazionale, attesa la presenza diffusa di ulivi nelle aree in oggetto, e anche eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con nota prot. n. 895 del 22/1/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/938 del 28/1/2014, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province, Barletta-Andria-Trani e Foggia trasmetteva le proprie considerazioni.

Con nota prot. n. 425 del 7/2/2014, acquisita al prot. nn. AOO\_089/1716 del 17/2/2014, l'Autorità idrica Pugliese forniva il proprio contributo in merito.

Con nota prot. n. 1707 del 11/2/2014, acquisita al prot. nn. AOO\_089/1965 del 24/2/2014, l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva le proprie osservazioni in merito.

Con nota prot. n. AOO\_148/367 del 18/2/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/2149 del 28/2/2014, il Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità inviava il proprio contributo.

Con nota prot. n. 2156 del 21/2/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/2681 del 14/3/2014, il comune di Sannicandro di Bari trasmetteva una relazione integrativa tecnica di dettaglio sul sistema vegetazionale.

Con nota prot. n. 3856 del 18/3/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/3066 del 25/3/2014, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia trasmetteva le proprie considerazioni.

con nota prot. n. AOO\_089/8654 del 3/10/2014 il Servizio Ecologia - l'Ufficio VAS, in ragione del "peso ambientale delle osservazioni fornite dalla Autorità di Bacino, nonché l'esistenza delle citate "proposte" della stessa Autorità in attesa di condivisione da parte del Comune", chiedeva all'amministrazione di fornire aggiornamenti e/o considerazioni in merito a quanto rilevato.

con nota prot. n. 10374 del 3/10/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/8926 del 9/10/2014, il comune di Sannicandro di Bari rendeva gli aggiornamenti richiesti.

con nota pec del 15/10/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/\_\_\_ del \_\_\_/10/2014, il comune di Sannicandro trasmetteva il parere dell'Autorità di Bacino

Considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Sannicandro di Bari;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 L.R. 4/2012 e ss.mm.ii);
- l'Ente preposto all'approvazione della Variante è ai sensi dell'art. 16 comma 11 del l.r. n. 56/1980 la Giunta Regionale.

Tenuto conto che:

con nota prot. n. AOO\_089/312 del 10/1/2014, è stata avviata dall'Ufficio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,

che durante la consultazione sono pervenuti i contributi:

- della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province, Barletta-Andria-Trani e

Foggia la quale comunicava che “non sono presenti vincoli paesaggistici previsti dal PUTT a meno del vincolo usi civici” e pertanto “non rileva elementi di criticità all’attuazione del Piano in questione”;

- dell’Autorità idrica Pugliese la quale riferiva che per l’intervento in oggetto deve essere “verificata la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste, interessata, di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale”;
- dell’Autorità di Bacino della Puglia che faceva presente che:
  - “le aree oggetto di variante al PRG presentano situazioni di pericolosità tanto in riferimento alle perimetrazioni vigenti (in particolare la maglia n. 9), quanto in riferimento al quadro delineato con gli studi condotti dalla scrivente Autorità, che ha già definito una proposta per la zona sud dell’abitato-inviata all’A.C. ... per la condivisione - quanto una proposta per la zona nord”
  - “con il nuovo quadro sarebbero interessate da perimetrazioni idrauliche le aree 4, 6, 9, 11, 12, rendendo pertanto necessarie opportune valutazioni sulla compatibilità delle trasformazioni urbanistiche rispetto al grado di pericolosità rilevato”
- del Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità che riferiva che “gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente”;
- della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia la quale faceva presente che “l’area in cui si intende realizzare le opere non è sottoposta a vincolo archeologico e non risulta interessata da precedenti rinvenimenti”;

che, il Comune di Sannicandro di Bari, relativamente a quanto rappresentato dall’Autorità di Bacino, con nota prot. n. 10374 del 3/10/2014, chiariva che “il comitato Istituzionale ha formalizzato la variante al PAI per il territorio comunale” e che “il responsabile del procedimento con nota prot. 8669 del 8.08.2014 ha trasmesso all’Autorità di Bacino della Regione Puglia richiesta di parere di competenza” al momento ancora non espresso. Successivamente con nota pec del 15/10/2014 trasmetteva il parere di conformità al PAI favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Variante tematica al PRG di adeguamento alle sentenze TAR ex art. 16 l.r. 56/1980 Del. CC n. 9 del 13/05/2011” sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

## 1. CARATTERISTICHE DEL PIANO

Oggetto del presente provvedimento è la Variante tematica al PRG di adeguamento alle sentenze TAR ex art. 16 l.r. 56/1980 Del. CC n. 9 del 13/05/2011 nel comune di Sannicandro di Bari, così come da documentazione trasmessa dal Comune nota prot. n. 9546 del 4/9/2013, acquisita al prot. n. AOO\_089/8741 del 18/9/2013 e formalizzata con determinazione del Responsabile Sezione Assetto del Territorio n. 672 del 11/11/2013.

L’obiettivo della variante è quello di “di adeguare il Piano a tutte le Sentenze che il Tribunale Amministrativo Regionale ha emanato a partire da agosto del 2008, decidendo così sulla quasi totalità dei ricorsi rivolti all’Autorità Giudiziaria (il TAR deve ancora esprimersi su un unico ricorso ancora in sospeso)” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 7).

La variante “può considerarsi a tutti gli effetti una “variante tematica”, in quanto rivolge la sua attenzione quasi esclusivamente all’esecuzione delle sentenze TAR ed a tutti quei casi ad esse riconducibili, anche per analogia”(RAP, pag. 7).

Le modifiche proposte possono essere raggruppate in 4 tipologie:

- variazione de seguenti articoli delle NTA:
- dell’art. 32 bis al fine di adeguarsi alle disposizioni inerenti le distanze regolamentari dalle strade;

- dell'art. 32 ter "introducendo il "Piano di Assetto e di Sviluppo delle Urbanizzazioni Primarie", strumento intermedio" con lo scopo di "definire tutti gli elementi mancanti per arrivare alla delimitazione dei lotti edificabili delle zone B2, tramite la progettazione preliminare delle strade e dei sottoservizi" (RAP pag. 10).
- cambio di destinazione urbanistica in zona "B2" di alcune zone tipizzate "C3 ex B2", sia "direttamente oggetto dei ricorsi" che presentanti "le stesse analoghe caratteristiche, di fatto e di diritto, di quelle direttamente oggetto delle sentenze del TAR" (RAP pag. 11).
- cambio di destinazione urbanistica in zona "B1" di due zone tipizzate come "viabilità di piano";
- cambio di destinazione urbanistica in zone "A2", "B1", "B2" e "C3" di alcune zone tipizzate a servizi (attrezzature culturali e ricreative, attrezzature religiose, verde o parcheggi).

"Tutte le aree oggetto della Variante sono già interessate dalle previsioni del PRG vigente e la Variante non comprende nessuna area a destinazione agricola del vigente PRG. La maggior parte delle aree sono inoltre già parzialmente edificate, ai margini o all'interno del centro urbano consolidato" (RAP, pag. 13), occupando una superficie complessiva di 172.200 mq.

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento ai seguenti piani: Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (P.U.T.T./P.) della Regione Puglia, Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino della Puglia, Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, Piano di Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Puglia, Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Puglia, Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia. Non si rilevano incoerenze con tali piani.

I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alle conseguenti trasformazioni urbanistiche che verranno attuate e che determineranno un aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali, fra cui il consumo di suolo e "un incremento del consumo di risorse e un maggiore impatto sul territorio, per esempio in termini di consumi di risorsa idrica, di energia, di produzione di acque reflue o di rifiuti, di incremento delle emissioni." (RAP, pag 37).

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, può risiedere:

1. nella scelta localizzativa e della destinazione urbanistica che tiene conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, come sottolineato altresì all'art. 4 co. 2 della L. R. 13/2008, che dell'aspetto del risparmio di risorse, fra cui la presenza di infrastrutture esistenti e motivi di natura ambientale (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, aumento dei costi di gestione urbana, ecc.) in particolare alla luce di alternative possibili o al grado di urbanizzazione e/o compromissione dal punto di vista ambientale (es. zone degradate, residenziali di completamento), come sottolineato altresì all'art. 4 co. 2 della citata L. R. 13/2008;
2. nelle scelte progettuali e gestionali orientate alla sostenibilità ambientale di quanto previsto.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in particolare la scelta della tipologia urbanistica, il RAP evidenzia area per area le diverse motivazioni urbanistiche che hanno determinato la scelta della nuova destinazione, senza tuttavia evidenziare possibili alternative atteso che "Le previsioni della Variante di adeguamento al PRG vigente derivano, senza eccezioni, dal recepimento di sentenze del TAR in seguito a ricorsi relativi al PRG vigente, atti vincolanti non eludibili dall'amministrazione comunale" (RAP, pag. 11). Tuttavia nel capitolo 4 si espongono le motivazioni, anche di natura ambientale (es. presenza di infrastrutture esistenti, contenimento del carico urbanistico e dei costi di gestione urbana, riqualificazione di aree degradate o non attuate, ecc.) che hanno portato, ove possibile, alla scelta della destinazione urbanistica proposta. Per quanto riguarda la coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti, si richiama quanto prima detto.

Per quanto riguarda il secondo "il rapporto analizza gli impatti attesi dall'attuazione delle previsioni di

Piano per le differenti componenti ambientali, suggerisce le azioni per la mitigazione e/o per la compensazione degli impatti e traduce tali suggerimenti in Norme relative alla qualità ecologica ed ambientale dell'insediamento" (RAP, pag. 11).

Tuttavia si fa presente che tali indicazioni non sono tutte presenti nelle NTA della proposta di Variante o nel vigente Regolamento Edilizio.

## 2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

"La maggior parte delle aree oggetto della Variante di adeguamento interessano aree in parte o quasi completamente urbanizzate, che comprendono in alcuni casi lotti relitti ancora destinati ad uso agricolo part-time, a giardino o incolti in attesa di edificazione" (RAP, pag. 73)

In sintesi le aree in oggetto risultano per la maggior parte:

- già attualmente diffusamente edificate, con piccoli appezzamenti relitti, destinati per lo più a orti, con qualche olivo o incolti in attesa di edificazione;
- caratterizzate da fenomeni di edificazione residenziale abusiva, sanata nel tempo;
- agricole (oliveti, orti, giardini) ai margini del centro urbano o intercluse tra aree già attualmente urbanizzate.
- agricole inserite in un contesto agricolo, per quanto prossimo ai margini del centro urbano esistente, ancora abbastanza integro e in cui prevalgono gli oliveti, in continuità con il paesaggio agrario circostante.

Dall'analisi della carta tematica "Uso del Suolo" aggiornata al 2011 disponibile sul sito cartografico della Regione Puglia ([www.sit.regione.puglia.it](http://www.sit.regione.puglia.it)) si rilevano in alcune aree in oggetto i seguenti usi:

- "oliveti"
- "aree prevalentemente occupate da coltura agrarie con presenza di spazi naturali";
- "sistemi colturali e particellari complessi"
- "aree a pascolo naturale, praterie, incolti".

La relazione integrativa precisa che le piante d'ulivo presenti nelle aree oggetto di variante non presentano i caratteri di monumentalità di cui alla L.r. 14/2007 e allega "alcune immagini delle aree olivetate interessate dalla variante, visionabili anche su google street (...) dalle quali si desume l'assenza dei caratteri di cui alla l.r. 14/2007". Si rileva che 4 delle 5 immagini presenti si riferiscono ad altre aree non oggetto della medesima variante.

In merito alle caratteristiche idrografiche e idrogeografiche nel RAP si riferisce la presenza di aree a rischio idraulico e a pericolosità idrologica, in particolare "un'area oggetto della Variante è altresì individuata, per buona parte della sua estensione, come zona ad alta e media pericolosità idraulica dal Piano di Assetto Idrogeologico (...). Lo stesso PAI include nelle aree a rischio due ulteriori aree oggetto della Variante, mentre una terza area si colloca, pur rimanendone esterna, tra due differenti aree a rischio."

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità delle aree interessate dalla variante si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, le aree in oggetto, relativamente:

- al Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" - PUTT/p, approvato con D.G.R. n. 1748 del 15/12/2000:

- sono classificate come ATE di tipo E ovvero di "valore normale";
- interessano un ATD "Usi civici";

- al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:

- interessano l'area urbana identificata come "ulteriore contesto paesaggistico - città consolidata" ex art.

143 co. 1 lett. e) del D. Lgs. 42/2004;

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le aree in oggetto:

- non interessano siti della Rete Natura 2000 o aree naturali protette;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, le aree in oggetto:

- interessano aree che presentano “situazioni di pericolosità” in riferimento alle perimetrazioni dal PAI come segnalato dall’Autorità di Bacino in sede di consultazione (rif. nota Con nota prot. n. 1707 del 11/2/2014) e confermato nel parere di conformità trasmesso dal comune con nota pec del 15/10/2014;
- non interessano altre emergenze idrogeomorfologiche cartografate dalla Carta idrogeomorfologica.

In riferimento alla tutela delle acque, l’area di intervento non rientra nelle aree tutelate perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia.

Infine, relativamente ad altre tematiche/criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale comunale, si segnalano i seguenti aspetti, evidenziati anche nel RAP:

- “La principale criticità è connessa all’elevato consumo di suolo, per quanto inferiore alla maggior parte dei comuni della cintura barese, e alla dispersione insediativa di edifici residenziali e produttivi” (RAP, pag. 70)
- “Tra le principali criticità dell’ambiente rurale va segnalata la progressiva frammentazione e la conseguente necessità di un migliore inserimento ambientale degli insediamenti, residenziali e produttivi, e la gestione attenta dell’area di contatto tra le aree urbanizzate e le aree rurali agricole. L’agroecosistema soffre inoltre di uno scarso grado di valenza ecologica, con bassa biodiversità e progressiva perdita di varietà colturali.” (RAP, pag. 73)
- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Sannicandro di Bari attualmente convoglia i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma delle Misure”), all’impianto di depurazione di Bari est che risulta dimensionato per 389.000 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 432.492 Abitanti Equivalenti (dati AQP - giugno 2013), di cui risulta essere stato autorizzato il relativo potenziamento (“P-1091” allegato B della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’AIP n. 5 del 18/3/2013);
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebbonifica.puglia.it>), il Comune di Sannicandro di Bari ha prodotto circa 434,388 kg l’anno di rifiuti con una percentuale di RD per l’anno 2013 pari al 6,71%, a fronte di una percentuale di circa il 6% nel 2012;
- dal punto di vista della qualità dell’aria, a pag. 52 e ss. del RAP si riportano i risultati del “campagna di monitoraggio della qualità dell’aria con mezzo mobile, a cura dell’ARPA Puglia, nel periodo compreso tra il 7 marzo 2011 e il 26 aprile 2011” da cui si evince che “non si sono verificati superamenti dei limiti di legge per nessuno degli inquinanti monitorati. In considerazione di ciò, nel sito di monitoraggio, si può escludere la presenza di situazioni di criticità”;
- relativamente al clima acustico, nel RAP si riferisce che “Il Comune di Sannicandro di Bari è dotato di un Piano di Risanamento Acustico Ambientale intercomunale, redatto in collaborazione con i comuni di Valenzano e Adelfia” (pag. 81);
- per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti si riferisce nel RAP che “Il Comune di Sannicandro di Bari è stato interessato dalle campagne di monitoraggio realizzate dall’ARPA Puglia nel corso del 2007 e del 2008, ... dai risultati ottenuti nel corso del 2007 e 2008 si evince che il valore efficace di campo elettrico più alto tra quelli misurati dalla centralina risulta di gran lunga inferiore al valore di attenzione pari a 6.0 V/m, obiettivo di qualità definito dal DPCM 8 luglio 2003” (RAP, pag. 83).

- “la presenza del sito inquinato rappresentato dall'ex discarica di Contrada di Monte (e) la presenza di microdiscariche, in particolare di inerti e di materiali edili di risulta, presenti lungo la viabilità minore. (RAP, pag. 78)

### 3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

L'analisi condotta nel RAP mette in evidenza in generale che la variante urbanistica, causando “l'incremento della capacità insediativa, in larga parte già previsto dal PRG vigente, comporterà un leggero incremento delle emissioni (riscaldamento, traffico, ecc.)” (RAP, pag. 57)

Nella tabella di cui al paragrafo 7.2 sono evidenziati i seguenti impatti cumulativi e i loro livelli per ogni componente ambientale interessata:

- sono considerati “minimi”:
- Incremento dei consumi della risorsa idrica, della produzione di acque reflue, consumi energetici, delle emissioni in atmosfera da riscaldamento, del carico urbanistico e della produzione di rifiuti urbani
- Volumi fuori terra delle nuove costruzioni
- sono considerati “bassi”:
- Incremento dell'impermeabilizzazione del suolo
- sono considerati “trascurabili”:
- Incremento delle emissioni in atmosfera da traffico indotto, del rumore da traffico indotto, dell'inquinamento luminoso, dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento elettromagnetico,
- sono considerati “nulli/medi”:
- Modifiche dei caratteri idrografici
- sono considerati “nulli”:
- Perdita di suolo agricolo
- Riduzione delle aree di interesse naturalistico
- Riduzione delle aree trofiche e di nidificazione per alcune specie faunistiche
- Decontestualizzazione emergenze storico culturali
- Incremento dell'artificializzazione del territorio.

Si evidenzia che tale analisi ambientale si sia fondata principalmente su presupposti urbanistici che confrontano l'impatto ambientale (misurato in termini di carico urbanistico) derivante la nuova proposta con l'originale destinazione urbanistica (residenziale, viabilità, servizi) relativa ad uno strumento urbanistico generale (PRG) che non è stato oggetto in precedenza di alcuna valutazione ambientale (in quanto all'epoca non dovuta). A tal riguardo si nota infatti che a titolo di esempio l'assenza di “perdita di suolo agricolo” si spiega considerando “suolo agricolo” la destinazione urbanistica prevista dal PRG che non riguarda appunto nessuna delle aree in oggetto di variante.

Infatti nello stesso paragrafo 7.2 si fa presente che “Il livello di impatto è connesso al maggior carico insediativo, pari a circa 120 persone, previsto dalla Variante di adeguamento rispetto alle previsioni del PRG (+ 1,1%)”; tale calcolo rinvia dalle seguenti considerazioni:

- “il recepimento delle sentenze relative alla ritipizzazione delle sottozone “C3 ex B2” in “B2” non modifica il dimensionamento del PRG, in quanto il carico urbanistico, determinato in 11.058 abitanti al 2011, e la relativa dotazione di aree a standard erano stati calcolati considerando le zone come B2 e non come C3;
- il recepimento delle sentenze relative ad aree a servizi per la residenza ritipizzate dalla Variante come zone edificabili residenziali determina un modesto carico aggiuntivo, come esplicitato nella tabella allegata, per complessivi 121 nuovi abitanti insediabili” (RAP, pag. 34)

A sostegno della presenza di impatti poco significativi, il RAP al capitolo 4 espone altre considerazioni che mettono in luce la “limitata estensione delle aree in oggetto”. In particolare si riportano di seguito due estratti, relativi rispettivamente alle aree più estese (maggiori di 1 ha) e che attualmente risultano

non edificate (secondo la figura di cui a pag. 71) o “meno diffusamente edificate” (pag. 18):

- Per quanto riguarda l'area n. 12 (39.379 mq) si riferisce in generale che: “Da un punto di vista prettamente ambientale, è evidente che la trasformazione da zona di espansione residenziale C3 a zona di completamento B2 comporterà, in considerazione dell'incremento di volumetria (1,5 mc/mq contro 0,6 mc/mq) e del leggero incremento del rapporto di copertura (35% delle zone B2 contro 30% delle zone C3), un modesto incremento del carico sulle risorse ambientali, ed in particolare, una maggiore impermeabilizzazione dell'area e un incremento dei consumi di risorse, ma gli effetti possono ritenersi, anche in considerazione della limitata estensione delle aree oggetto di Variante, complessivamente poco significativi e facilmente compensabili dall'applicazione dei requisiti ambientali previsti dal “Regolamento Edilizio Comunale Energetico e di Sostenibilità” approvato (...) e da ulteriori suggerimenti proposti nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità (di cui al Capitolo 8)”. (RAP, pag. 14);
- Per quanto riguarda l'area n. 6 (27.224 mq) si riferisce che: “la trasformazione da area a verde pubblico a zona di completamento B2 comporterà, in particolare, una maggiore impermeabilizzazione dell'area e un incremento dei consumi di risorse ambientali, ma gli effetti possono ritenersi, anche in considerazione della limitata estensione dell'area oggetto di Variante, complessivamente poco significativi” (RAP, pag. 34).

Entrambe le aree sopra citate risultano al di fuori del contesto urbano per quanto prossime ai margini dell'edificato e connotate in parte dalla presenza di alberature (ulivi, in particolare) che potrebbero assicurare il mantenimento di un certo grado di naturalità, anche all'interno di un contesto caratterizzato da una rada edificazione e dalla presenza di infrastrutture viarie significative. L'area n. 6 inoltre presenta “situazioni di pericolosità” relative all'assetto idrogeomorfologico, che potrebbero avere qualche interferenza con l'edificazione prevista.

In merito alle circostanze e alle considerazioni, anche ambientali, che hanno portato alla scelta delle destinazioni urbanistiche proposte, in linea con quanto richiamato al precedente paragrafo 1 e in particolare per le sopracitate aree, si fa presente che:

- l'area n. 12, come altre, rientra in quelle che la Regione Puglia, in sede di approvazione del Piano, aveva declassato da B2 a zona C in quanto, dalle verifiche affidate al Comune, risultarono non aver rispettato entrambi i parametri di cui all'art. 2 del D.M. 1444/1968. “Il TAR, con le sentenze citate, ha annullato, senza alcun margine, gli atti del procedimento amministrativo di approvazione del PRG che hanno portato a considerare le sottozone come C3 e non più come B2. (...) In definitiva, tutte le sottozone “C3 ex B2” tornano di diritto e per giurisprudenza specifica e circostanziata, ad avere la loro destinazione urbanistica originaria, così come progettata e presentata dai tecnici redattori del PRG” (RAP, pag. 14). Si fa presente che le motivazioni addotte all'epoca della stesura del PRG a sostegno di tale destinazione “si fondavano sull'individuazione da parte dei progettisti di 15 ambiti, ottenuti accorpando le zone “B” già edificate, definite “B1”, con maglie adiacenti parzialmente compromesse ed urbanizzate definite “B2”, con l'obiettivo dichiarato di favorirne il completamento in quanto tessuti di fatto edificati” (RAP, pag. 12).

Al riguardo si rileva inoltre che l'art. 32ter delle NTA relativo alle zone B2, così come proposto dalla stessa variante in oggetto, prescrive che “Il rilascio diretto del titolo abilitativo potrà avvenire esclusivamente per i lotti direttamente serviti da viabilità e da urbanizzazioni primarie, mentre negli altri casi il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla redazione ed approvazione di un Piano di Assetto e di Sviluppo delle Urbanizzazioni Primarie” (RAP pag. 13).

- l'area n. 6 è “destinata nel PRG vigente a zona “F1 - attrezzature di interesse generale” e più precisamente ad attrezzature scolastiche di grado superiore, in virtù della presenza sull'area di una scuola agraria, peraltro non più in funzione dal 1995 (motivo per cui la scelta pianificatoria operata in sede di PRG resterebbe priva di motivazione). (...)La Variante, alla luce di un'approfondita verifica relativa ai fabbisogni e alle disponibilità di aree, non ritiene di ritipizzare l'area come “zona DT, aree per attività direzionali e terziarie” (ndr. come invece richiesto dell'ambito del ricorso), al fine di non provocare pesanti ripercussioni al dimensionamento del Piano in termini di aree per attività direzionali e terziarie,



inflazionando tali aree e non garantendo un uso razionale e sostenibile della “risorsa territorio”. Le aree libere ricadenti in “zona DT, aree per attività direzionali e terziarie” sono infatti attualmente pari a circa 32.500 metri quadri, mentre la maglia da ritipizzare di cui le particelle interessate dal ricorso fanno parte, e di circa 36.500 metri quadri, determinando quindi un carico urbanistico più che raddoppiato rispetto a quello attuale; a ciò si aggiunga che si determinerebbe anche un cospicuo carico residenziale aggiuntivo, legato alla percentuale massima realizzabile di residenza pari al 20% di quella complessiva. La Variante prevede quindi di ritipizzare l’area secondo l’altra destinazione urbanistica prevalente tra quelle contigue, ossia quella artigianale D2, in potenziale estensione della zona PIP Artigianale D2.1, le cui aree sono state quasi completamente assegnate, e che avrebbe bisogno di uno sfogo in quella direzione, anche per ottimizzare i costi per gli allacci alle urbanizzazioni primarie esistenti. In considerazione dell’omogeneità, di fatto e di diritto, di tutta la maglia tipizzata F1 dal PRG vigente, di cui le particelle interessate dal ricorso fanno parte, le previsioni della Variante estendono la ritipizzazione all’intera maglia.” (RAP, pag. 32)

In conclusione, sebbene quindi non si possano escludere impatti legati al consumo di suolo e ad “un incremento del consumo di risorse e un maggiore impatto sul territorio, per esempio in termini di consumi di risorsa idrica, di energia, di produzione di acque reflue o di rifiuti, di incremento delle emissioni”, tuttavia attese le considerazioni sopra esposte, le caratteristiche delle aree interessate nonché la natura e l’entità delle trasformazioni previste, si ritiene che tali impatti legati all’intervento possano essere controllati assicurando il rispetto ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate sia dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 e di quanto suggerito al capitolo 8 “azioni di mitigazione dei potenziali impatti sulle componenti ambientali” e 9 “proposta di norme tecniche di attuazione”.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la Variante tematica al PRG di adeguamento alle sentenze TAR ex art. 16 l.r. 56/1980 Del. CC n. 9 del 13/05/2011 nel Comune di Sannicandro di Bari non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante:

- si dia atto di quanto sollevato dall’Autorità Idrica Pugliese di cui alla consultazione effettuata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012;
- si facciano proprie le prescrizioni di cui al parere di conformità emesso dall’Autorità di Bacino della Puglia, relativamente alle aree oggetto della presente valutazione;
- si facciano proprie le proposte di NTA di cui al capitolo 9 e integrandole, anche alla luce delle previste “azioni di mitigazione dei potenziali impatti sulle componenti ambientali” riportate a pagg. 93 e ss. e i “suggerimenti avanzati” nel RAP, con le seguenti indicazioni, da attuarsi in sede di progettazione esecutiva degli interventi, relative a:
  - alle aree a verde (ad uso privato e pubblico), affinché siano salvaguardate le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l’espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l’Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi

monumentali (tutelati ai sensi della l.r. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;

- alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.), disciplinando il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” - attuazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);

- alla “valorizzazione del margine urbano e alla progettazione del limite città-campagna” (RAP, pag. 19), prevedendo anche ad esempio zone di transizione (buffer), che consentano una progressiva integrazione dell’edificato con il territorio agricolo, richiamando, per quanto possibile, la trama agricola del territorio.

- alle fasi di cantiere prevedendo le seguenti misure di mitigazione:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l’entità dell’impatto sonoro;

- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;

- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;

- dove possibile, si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;

- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell’art. 186 del L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l’opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l’espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell’espressione del parere di valutazione ambientale;

- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;

- per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell’ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l’Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l’Ente gestore dell’impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque, e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell’efficienza depurativa durante tutto l’anno dell’impianto di depurazione di riferimento;

- si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta

gestione dei rifiuti.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.

#### GARANZIA DELLA RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente del Servizio Ecologia

#### DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte

integrante del presente provvedimento;

- di escludere la Variante tematica al PRG di adeguamento alle sentenze TAR ex art. 16 l.r. 56/1980 Del. CC n. 9 del 13/05/2011, nel Comune di Sannicandro di Bari, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di precisare che il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Piano in oggetto;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nonché al rischio idrogeomorfologico, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS:

- all'Autorità procedente - Comune di Sannicandro di Bari;

- al Servizio Urbanistica - Regione Puglia;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. A. Antonicelli

---